DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 1970

che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad ammettere fino al 31 gennaio 1971 la commercializzazione delle sementi di tre varietà di orzo invernale soggette a requisiti ridotti

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(70/501/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), modificata dalla direttiva del 18 febbraio 1969 (2), in particolare l'articolo 17,

vista la domanda del Regno dei Paesi Bassi,

considerando che nei Paesi Bassi il raccolto delle sementi della categoria « sementi certificate » delle varietà di orzo invernale Pella, Leon e Jumbo è deficitario e non consente di provvedere all'approvvigionamento delle regioni, in cui tali varietà sono coltivate per motivi ecologici ;

considerando che è impossibile coprire i fabbisogni, in modo soddisfacente, con sementi certificate provenienti dagli altri Stati membri ;

considerando che è opportuno autorizzare il Regno dei Paesi Bassi, fino al 31 gennaio 1971, ad ammettere alla commercializzazione sementi delle varietà summenzionate soggette a requisiti ridotti ;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato ad ammettere alla commercializzazione nel proprio territorio, fino al 31 gennaio 1971, delle sementi non certificate di orzo invernale delle varietà Pella, Leon e Jumbo alle seguenti condizioni :

a) le sementi devono corrispondere alle condizioni dell'allegato II della direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ;

b) le sementi devono essere munite di un'etichetta ufficiale di colore marrone su cui devono figurare come minimo le seguenti indicazioni :

— menzione che le sementi non hanno formato oggetto di una certificazione ufficiale,

— servizio d'ammissione,

— specie,

— numero di riferimento della partita,

— peso netto o lordo dichiarato ;

c) ogni fornitore deve indicare e garantire su un'etichetta speciale la varietà della semente ;

d) saranno effettuati dei controlli ufficiali a posteriori al fine di constatare l'esattezza delle indicazioni concernenti la varietà.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
(2) GU n. L 48 del 26. 2. 1969, pag. 1.